

Pubblicato il 11/03/2019

Sent. n. 421/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2018, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Castello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale; contro Comune di Lizzanello, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento del provvedimento prot. n. [omissis] del [omissis], nonché di tutti gli atti a questo connessi o collegati, con cui il Comune di Lizzanello ha rigettato la richiesta di permesso di costruire presentata dal ricorrente in data [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore della parte ricorrente, Avv. De Magistris, in sostituzione dell'Avv. Castello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

[omissis], proprietario di un appezzamento di terreno ubicato in Comune di Lizzanello (Le), [omissis], censito in catasto al [omissis], classificato dal vigente Programma di Fabbricazione in zona E2 "Aree per attrezzature esistenti e di progetto", con istanza in data [omissis] chiedeva al Comune il rilascio di permesso di costruire per la "realizzazione di deposito a piano interrato a servizio di impresa agricola" ivi condotta dal richiedente, accessibile mediante una rampa carraia, per una superficie di 198,62 mq.

Con propria nota Prot. [omissis] del [omissis] l'Ufficio Tecnico comunale comunicava all'istante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, con il quale si dava atto della ritenuta impossibilità di accogliere la domanda per i seguenti motivi: "a) irricevibile per difformità tra la cubatura espressa e quella consentita; b) irricevibile per carenza progettuale al fine di verifica della compatibilità paesaggistica; c) assenza di bolli e diritti istruttori".

Il Serafino presentava proprie memorie con nota a mezzo pec dell'11 dicembre 2017.

Il Comune adottava il diniego definitivo con atto Prot. [omissis] del [omissis].

Il suddetto provvedimento veniva impugnato da [omissis] con ricorso affidato ai seguenti motivi: 1) "Con riferimento alla difformità tra la cubatura espressa e quella consentita. Annullabilità per violazione del PdF del Comune di Lizzanello", col quale si deduceva l'errore nel quale sarebbe

incorso il Comune in sede di calcolo del volume, oltre alla ritenuta assimilabilità dell'intervento ai volumi tecnici, come tale da non conteggiare nella volumetria; 2) "Violazione degli artt. 3 e 10 bis della L. 241/1990", volto a denunciare l'insufficienza motivazionale del provvedimento; 3) "Con riferimento ai profili paesaggistici: eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell'art. 5, comma 3 lett. G) D.P.R. 380/2001. Violazione degli articoli 3 e 10 bis della L. 241/1990", con cui si rilevava l'illegittimità dell'operato della p.a., la quale non si era attivata per richiedere il necessario parere della Soprintendenza.

Incidentalmente veniva proposta istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Comune di Lizzanello, pur ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.

All'esito della camera di consiglio dell'11 aprile 2018, con Ordinanza n. 186 del 12 aprile 2018, la domanda cautelare veniva rigettata, con differimento alla decisione del merito per la statuizione sulle spese di lite.

All'udienza pubblica del 13 febbraio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si sosteneva l'irrilevanza a fini volumetrici del deposito interrato in quanto volume tecnico e ai sensi dell'art. 2 delle Norme Urbanistiche del Comune di Lizzanello, è infondato.

1.1. In primis, si precisa che il deposito interrato non può costituire un volume tecnico. Tale è infatti considerato dalla giurisprudenza un impegno volumetrico che assomma in sé le seguenti caratteristiche: a) è posto a servizio di un immobile principale; b) è privo di autonoma funzionalità; c) non può essere ospitato all'interno dell'immobile principale. In proposito, si è infatti precisato che: "Si intendono per volumi tecnici esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile i locali completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, i quali risultano esclusivamente destinati a contenere impianti serventi alla costruzione principale, che per esigenze di funzionalità non possono essere inglobati nel corpo della costruzione. La nozione di volume tecnico in campo edilizio si fonda su tre parametri: il primo positivo, di tipo funzionale, secondo cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo, negativi, ricollegati, da un lato, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all'interno della parte abitativa, e, dall'altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti. Pertanto, tale nozione si adatta solo alle opere completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti al servizio di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di quest'ultima. Il volume tecnico consiste quindi in un locale avente una propria ed autonoma individualità fisica e conformazione strutturale, funzionalmente inserito al servizio di un'esigenza oggettiva della costruzione principale, privo di valore autonomo di mercato, tale da non consentire una diversa destinazione da quella a servizio dell'immobile cui accede. Il carattere strumentale rispetto all'immobile principale deve comunque essere oggettivo e non deve risultare dalla destinazione soggettivamente conferita dal progettista o dal proprietario del bene. Inoltre, deve essere sempre facilmente rilevabile il rapporto di proporzionalità tra questi volumi e le esigenze effettivamente presenti." (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 14 novembre 2016 n. 5248; cfr: TAR Campania, Salerno, Sez. I, 14 giugno 2018 n. 940; TAR Puglia, Bari, Sez. III, 3 dicembre 2015 n. 1593). Nessuna delle peculiarità sopra menzionate sussiste con riferimento al deposito interrato oggetto del presente giudizio, il quale non presenta alcun rapporto di strumentalità rispetto a un immobile principale.

Non potrà dunque essere invocata la natura tecnica del manufatto per escluderne la rilevanza volumetrica.

1.2. Parimenti infondata risulta la censura imperniata sulle modalità di calcolo della volumetria indicate dal Pdf dell'amministrazione resistente.

Ai sensi dell'art. 2 punto 10 delle Norme Urbanistiche del Comune di Lizzanello si definisce il volume degli edifici nei seguenti termini: "*Volume (V): Si ottiene moltiplicando la superficie coperta per l'altezza, misurata questa secondo quanto detto al punto 8 del presente articolo, non sono computati i volumi tecnici [...]*". Il richiamato punto 8 stabilisce, quanto all'altezza, che: "*Altezza massima (H): è rappresentata dalla media delle tre-quattro o più altezze delle pareti perimetrali esterne da cui il manufatto è inviluppato. L'altezza di una parete è rappresentata dalla differenza tra la quota media del marciapiede stradale o, in mancanza di questo, dal piano di campagna, relativamente alla parte interessata e l'estradosso del solaio di copertura per gli edifici a terrazzo, o la linea di gronda per le coperture a tetto*". Il combinato disposto tra le citate disposizioni urbanistiche comunali, secondo la prospettazione del ricorrente, imporrebbe di considerare irrilevanti, nel Comune di Lizzanello, tutti i volumi interrati, potendosi conteggiare solo quelli la cui altezza, come indicato al riportato punto 8, si elevi al di sopra del "*piano di campagna*", e dunque fuori terra. La suddetta ricostruzione ermeneutica non può essere condivisa. Essa infatti, consentendo nella sostanza, in Comune di Lizzanello, la libera realizzazione senza alcun limite di ogni intervento di carattere interrato, si risolverebbe in una irrimediabile compromissione della stabilità del territorio – anche sotto il profilo della tutela dal rischio sismico e idrogeologico –, dell'armonia nello sviluppo edificatorio, della tutela ambientale, nonché della sicurezza stessa del territorio comunale, ponendosi così in contrasto con tutti i fondamentali principi (D.P.R. 380/2001; L. 1150/1942), anche di rango costituzionale (art. 9 della Costituzione), che regolano l'attività edilizia. Principi e norme generali che, del resto, per espressa disposizione di legge si impongono alla normazione comunale adottata in sede di adozione dello strumento urbanistico generale e del regolamento edilizio, prevalendo sulla stessa (art. 2 comma 4 e art. 4 D.P.R. 380/2001).

La corretta interpretazione delle norme in esame deve dunque essere enucleata in armonia con i suddetti fondamentali principi, ricostruendo la portata delle disposizioni in termini sistematici. Sotto tale profilo, deve ritenersi che, a fronte di modalità per il calcolo dei volumi esterni disciplinate specificamente dalle norme comunali sopra riportate, per i volumi interrati, comunque rilevanti, restino in auge le comuni modalità di calcolo, comunemente in uso a prescindere dalla sussistenza di precipue disposizioni locali.

E' del resto la stessa normativa edilizia ad affermare la rilevanza, in termini generali, dei volumi interrati. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, infatti: "*Ai fini del presente testo unico si intendono per: [...] e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati [...]*".

In ogni caso, anche la giurisprudenza ha chiarito, con pronunce espressioni di un indirizzo costante che il Collegio ritiene di condividere, come ogni volume che scaturisca da un intervento di trasformazione del territorio è rilevante in termini edilizi e urbanistici, sia che esso si sviluppi fuori terra, sia che risulti invece interrato (ex multibus: TAR Lazio, Roma, Sez. II, 10 settembre 2018 n. 9218; TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 6 settembre 2018 n. 490).

Correttamente, pertanto, il Comune di Lizzanello riteneva rilevante il volume interrato oggetto della richiesta dell'odierno ricorrente.

2. Il secondo motivo di ricorso, volto a sostenere l'insufficiente motivazione dell'atto impugnato, è infondato. L'amministrazione comunale ha infatti esaustivamente indicato i presupposti fattuali e giuridici sui quali ha inteso fondare il diniego adottato, anche articolando la propria posizione in riferimento alle memorie depositate da parte ricorrente in seguito al preavviso di cui all'art. 10 –bis L. 241/1990.

3. Le censure svolte col terzo motivo di ricorso, incentrate sull'illegittimità dell'omessa attivazione, da parte del Comune, del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, risultano, nella fattispecie, inconferenti.

Essendosi infatti accertata, al punto 1, l'infondatezza delle doglianze mosse al provvedimento sotto il profilo volumetrico, deve ritenersi che la p.a. abbia correttamente evitato di aggravare il procedimento amministrativo (in ossequio al principio recato in tal senso dall'art. 1 comma 2 L. 241/1990) attraverso l'attivazione della valutazione paesaggistica, avendo già – correttamente – stabilito di dover procedere al rigetto dell'istanza in ragione dell'accertato superamento degli indici di edificabilità, elemento di per sé idoneo a sorreggere il provvedimento negativo sotto il profilo motivazionale.

La censura, la cui eventuale fondatezza non potrebbe comunque, per quanto sopra, condurre all'annullamento del diniego di rilascio del permesso di costruire (già sufficientemente motivato sotto il profilo volumetrico), non può dunque trovare accoglimento.

4. Per tutto quanto precede, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

5. In considerazione dell'omessa costituzione in giudizio del Comune di Lizzanello, nulla è dovuto per le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Seconda di Lecce definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta per le ragioni esposte nella parte motiva.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO